

(ALLEGATO 3)
Criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni Versione 2014
1. Ai fini della correlazione e della standardizzazione delle qualificazioni regionali il presente allegato determina un quadro di criteri formali e linguistici omogenei per la costruzione dei repertori regionali, aderenti al mondo del lavoro nonché ai sistemi scolastico, dell'istruzione e formazione professionale, universitario, della formazione professionale, delle professioni, funzionali alla valutazione, certificazione e riconoscimento delle qualificazioni.
2. Il costruito e le descrizioni delle qualificazioni esprimono dimensioni tipologiche di professionalità in termini di competenze o aggregati di competenze: a) esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse, non connotative ad esempio della dimensione di impresa, della sua natura pubblica o privata o del carattere autonomo o subordinato dell'attività lavorativa; b) che prescindono da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese; c) non coincidenti con profili contrattuali nei termini, ad esempio, di categorie, livelli di inquadramento o rapporti di lavoro e che non prefigurano automatismi di utilizzo contrattuale; d) atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali personali, quali ad esempio età, sesso, atteggiamenti, valori, motivazioni individuali.
3. Gli elementi minimi identificativi e costitutivi delle qualificazioni regionali, necessari a garantire la loro correlazione e la loro progressiva standardizzazione, sono: a) "la competenza" denominata secondo le indicazioni di cui alla lettera b), articolata in abilità e conoscenze, secondo i criteri di cui al presente allegato e referenziata secondo gli elementi di cui alle lettere c) e d); b) "la denominazione": è il nome sintetico attribuito alla qualificazione regionale, che la identifica e può contenere immediate informazioni riguardanti l'ambito, la tipologia e il livello di esercizio in termini di autonomia, responsabilità e complessità; c) referenziazione e associazione, laddove applicabile, ai codici statistici nazionali secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, e messa in correlazione delle qualificazioni attraverso i codici del Quadro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto; d) referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione al quadro EQF.
4. Per le qualificazioni costituite da aggregati di competenze, in aggiunta agli elementi di cui al punto 3, è previsto il seguente elemento minimo identificativo e costitutivo delle qualificazioni regionali: a) "la descrizione": esprime sinteticamente le principali attività costitutive ed eventualmente i più significativi ambiti di esercizio in cui esse si svolgono e i principali output generati.
5. Ai sensi dell'articolo 2 lettera e) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per competenza si intende la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.
6. Per l'identificazione delle competenze è necessario riferirsi ai reali processi di lavoro e alle attività di lavoro presidiate.
7. Ai fini di una maggiore efficacia descrittiva è opportuno indicare le competenze effettivamente connotative o caratterizzanti la qualificazione, con particolare riferimento a quelle di tipo tecnico-professionale.
8. In coerenza con i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), la competenza può essere espressa sia attraverso locuzioni semplici sia attraverso locuzioni più articolate e complesse, ma comunque sempre in rapporto alle dimensioni di responsabilità e autonomia, ai processi di lavoro e agli output attesi. Particolare attenzione deve essere prestata a che gli elementi costitutivi – abilità e



conoscenze – siano sempre coerenti e non esuberanti, in termini di estensione e di livello di complessità, rispetto alla competenza cui si riferiscono.
9. Con riferimento alla denominazione della competenza: a) essa esprime una o più attività presidiate attraverso l'uso sistematico del verbo all'infinito o di un sostantivo di azione, seguiti dal complemento e da eventuali elementi descrittivi di contesto e di esercizio (ad esempio: "preparazione di pasti" o "preparare pasti"; "conduzione di macchine di sollevamento e posa carichi" o "condurre macchine di sollevamento e posa carichi"); b) è consigliabile l'utilizzo di verbi o sostantivi che facilitino l'identificazione dei livelli di complessità, responsabilità e autonomia necessari al presidio dell'attività (quali ad esempio: esecuzione o eseguire, controllo o controllare, coordinamento o coordinare, gestione o gestire); c) non è consentito l'utilizzo di locuzioni generiche (quali ad esempio: "correttamente", "adeguatamente", "con un certo grado di autonomia").
10. Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare un saper fare per portare a termine compiti e risolvere problemi; esprimono le componenti tecniche, applicative o relazionali per l'esercizio della competenza; sono di tipo cognitivo (in relazione all'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratico (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
11. I descrittivi di abilità devono essere adeguati a porre in evidenza la dimensione applicativa ovvero di utilizzo di tecniche, procedure o metodi. Tali descrittivi: a) sono articolati attraverso l'uso sistematico del verbo all'infinito (preferibilmente uno) seguito dal complemento (ad esempio: "utilizzare bilance elettroniche"); b) non prevedono l'utilizzo di locuzioni generiche del tipo: "correttamente", "adeguatamente", "con un certo grado di autonomia".
12. E' opportuno che ogni competenza contenga almeno due abilità.
13. Le conoscenze riguardano i saperi di riferimento dell'attività professionale e possono essere: a) teoriche: relative ad ambiti e contenuti disciplinari (ad esempio: teorie, principi, concetti, modelli, tipologie, nozioni, regole). b) metodologiche: relative a tecniche, strumenti e modalità di esercizio dell'attività professionale (ad esempio: metodologie professionali, metodi di lavorazione, norme e standard di riferimento, tecniche operative, procedure gestionali, programmi applicativi, tecnologie e supporti strumentali, materiali, documenti). c) contestuali: relative al contesto organizzativo entro cui si realizza l'attività professionale e al connesso ambiente di riferimento (ad esempio: organizzazione produttiva, sistemi di gestione, settore e comparto produttivo, prodotti o servizi erogati, ambiente e mercato di riferimento).
14. Le tipologie di cui al punto 13 sono esemplificative e non costituiscono un vincolo descrittivo.
15. Le conoscenze sono individuate rispetto alle singole competenze secondo criteri di essenzialità e di effettiva significatività in relazione all'attività professionale. Il loro spessore è sempre legato al livello della competenza cui si riferiscono.
16. I descrittivi di conoscenza si esprimono attraverso sostantivi indicanti discipline, tipologie o oggetti di sapere (ad esempio: "termodinamica", "statistiche sull'infortunistica", "tecniche di saldatura"); ulteriori sostantivi possono eventualmente specificare l'estensione, e il livello dei saperi, l'ambito e l'oggetto di riferimento, così da ancorare la conoscenza a un contesto di applicazione professionale (esempio: "principi di termodinamica", "elementi di psicologia sociale", "cenni di fisiologia umana"); in mancanza di tale specificazione il descrittivo indica l'intero ambito disciplinare.
17. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all'articolo del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell'ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste in allegato 4.
18. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all'anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2 dell'allegato 4.

